

CXCIII^a TORNATA

SABATO 2 GIUGNO 1928 - Anno VI

Presidenza del Presidente TITTONI

INDICE

Congedi	Pag. 10519	
Dichiarazioni di voto	10519	
Dimissioni	10520	
Disegni di legge (Approvazione di):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli »	10561	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria ». 10565
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti alla esportazione soggetti a rischi speciali ». 10562		« Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista » 10565
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » 10562		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure ». 10566
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli » 10562		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » 10566
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali » 10564		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria a valle di Verona » 10566
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica » 10564		(Discussione di):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari » 10564		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 » 10522
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori » 10564		Oratori:
		BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. 10522
		MARIOTTI, presidente della Commissione di finanze 10528
		Relazioni (Presentazione di) 10519, 10561, 10567
		Sul processo verbale:
		Oratore:
		CICCOTTI 10518
		Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 10521 10567

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la giustizia e affari di culto e per le corporazioni.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

Sul processo verbale.

CICCOTTI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCOTTI. Io potrei astenermi dal replicare alla dichiarazione, fatta ieri, in mia assenza, dall'onorevole Guardasigilli; ma il mio silenzio potrebbe venire assunto come una conferma dell'interpretazione, non esatta, data alle parole da me pronunziate nella seduta di giovedì.

Il vero è, che, pur sotto la veste umoristica che in quel momento assunse il mio discorso non scritto, io non volli che rilevare — e ciò solo mi importava — la discrepanza insanabile, il contrasto per me insuperabile tra il colore rivoluzionario e la realtà reazionaria dei progetti di legge del Governo.

Non avevo nè proposito, nè motivo, nè ragione, nè elementi per contestare la convinzione di chi, redigendo quei progetti, poteva rendersi vittima della sua stessa illusione. Nè potevo avere io interesse a degradare a questione personale ciò che nella sua obbiettività aveva più alto interesse politico.

Io non voglio fare una disquisizione storico-filologica...

PRESIDENTE. Nè io glielo consentirei.

CICCOTTI ...per mostrare come, anche a quelle mie parole improvvise non si debba attribuire il significato ad esse dato dall'onorevole ministro.

Ben volentieri, tuttavia, col consenso della Presidenza, eliminerò una di quelle parole, e sostituirò l'altra con parola non suscettibile di inesatta interpretazione.

Se anche, recentemente, nel più antico dei parlamenti europei e non certamente de' minori, il segretario del Tesoro riconosceva bo-

nariamente al precedente Cancelliere dello scacchiere quasi un diritto di invettiva...

PRESIDENTE. Perdoni, on. Ciccotti. Il diritto d'invettiva sarà forse ammesso in altri parlamenti; ma nel Senato italiano non è stato mai consentito ad alcuno.

CICCOTTI. Ma io parlavo appunto di altri parlamenti, del Parlamento inglese.

PRESIDENTE. Ed allora, se questo precedente non è da lei citato a sua giustificazione, è inutile.

CICCOTTI. Voglia consentirmi, onorevole Presidente, di finire il periodo e mi spiegherò.

Dicevo dunque: se anche recentemente nel più antico dei parlamenti europei, e non certo dei minori, il segretario del Tesoro riconosceva bonariamente al precedente Cancelliere dello scacchiere quasi un diritto di invettiva, non io intendo venir meno alla regola di impersonalità di quest'Alta Assemblea.

Parecchi ed autorevoli colleghi volevano distogliermi da questa dichiarazione osservando che essa, come d'uso, sarebbe poi travisata nella lettera e nello spirito da una parte della stampa.

Ma ciò non mi preoccupa; anzi mi è indifferente.

Noi dobbiamo — io penso — gareggiare nel bene e non nel male con i nostri avversari e anche con i nostri nemici.

E se una parte della stampa, programmaticamente e grossolanamente ingiuriosa, compie — verso chi non ha nemmeno organi e possibilità di rettifiche — una sistematica, quotidiana sofisticazione di ciò che si dice e di ciò che si fa: questione alla cui responsabilità non può essere estraneo in ultima istanza il Governo, oggi arbitro di ogni cosa e anche della stampa...

PRESIDENTE. Permetta. Questo che Ella dice non è più una semplice dichiarazione. Se lei vuol rientrare nella discussione o trattare un tema speciale è necessario che presenti una mozione o una interpellanza.

CICCOTTI. Ho finito, onorevole Presidente! ...non deve ciò essere una ragione per omettere quel che io compio come uno spontaneo atto di imperiosa lealtà.

Prego solo la Presidenza perchè voglia fare inserire questa mia dichiarazione, testualmente, come quella dell'onorevole ministro, nel resoconto sommario.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ancona per giorni 8; Battaglieri per giorni 15; Calisse per giorni 15; Civelli per giorni 30; De Seta per giorni 30; Di Sant'Onofrio per giorni 30; Ellero per giorni 30; Ghiglianovich per giorni 30; Grippo per giorni 30; Martinez per giorni 15; Rizzetti per giorni 30; Romanin Jacur per giorni 30; Villa per giorni 30.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. All'Ufficio di Presidenza sono pervenute lettere dei senatori Berio d'Argentina, Michetti e Rizzetti, i quali dichiarano che, se fossero stati presenti alla seduta del 12 maggio, avrebbero votato favorevolmente all'ordine del giorno del senatore Garofalo ed altri.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori D'Andrea, Sitta, Greppi, Di Stefano, Dallolio Alfredo, Valvassori-Peroni, Supino, Marchiafava, Libertini, Simonetta, Rattone a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

D'ANDREA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2256, concernente le norme per le ricerche minerarie nelle Colonie ».

SITTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 309, che reca provvedimenti per l'approvvigionamento dello zucchero;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, concernente il

concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo ».

GREPPI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2672, portante provvedimenti per l'estensione al personale degli enti locali delle norme relative alla soppressione e riduzione delle indennità di caro-viveri;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554, relativo al conferimento al presidente dell'Opera nazionale Balilla dei poteri del Consiglio centrale e della Giunta esecutiva dell'Opera stessa ».

DI STEFANO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Autorizzazione agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti a ricevere in conto corrente dal Banco di Sicilia, dalla Cassa di risparmio del Banco stesso e dalla Cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane la somma di lire 10,000,000 da mutuarsi al comune di Palermo per opere di sistemazione idrica della città; e autorizzazione al Governo del Re a raccogliere e coordinare, in Testo Unico, le disposizioni legislative in materia di prestiti della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ».

DALLOLIO ALFREDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 312, che sospende temporaneamente l'applicazione da parte dei comuni del dazio di consumo sulle ligniti e sulle torbe ».

VALVASSORI-PERONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia ed il Regno d'Ungheria, il 10 dicembre 1927, per la liquidazione di alcune questioni d'ordine finanziario, nonché delle note scambiate in Roma alla stessa data (10 dicembre 1927), fra il ministro degli affari esteri d'Italia ed il ministro d'Ungheria in Roma ».

SUPINO. A nome dell'Ufficio centrale ho

l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 752, circa la interpretazione dell'art. 22 della legge 25 marzo 1926, n. 453, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

MARCHIAFAVA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 856, che riduce il prezzo di vendita del sale superiore da tavola ».

LIBERTINI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Disposizioni circa la garanzia per un mutuo di lire 60 milioni concesso alla Società generale elettrica della Sicilia ».

SIMONETTA. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica e popolare ».

RATTONE. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1928, n. 645, che approva la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Aosta-Prè S. Didier ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori D'Andrea, Sitta, Greppi, Di Stefano, Dallolio Alfredo, Valvassori-Peroni, Supino, Marchiafava, Libertini, Simonetta e Rattone della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Dimissioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Rebaudengo ha presentato le sue dimissioni dall'ufficio di segretario.

Credo di interpretare il pensiero dei colleghi chiedendo loro di essere autorizzato a rivol-

gere preghiera al senatore Rebaudengo perchè desista dal suo proposito. (*Approvazioni*).

Voci. Sì, sì.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Amero d'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berra d'Argenteria, Berio, Berti, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bonicelli, Bonin, Borea d'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Camerini, Casati, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cicotti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Conti, Cornaggia, Credaro, Croce.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico. Faelli, Ferrari, Figoli, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi. Imperiali.

Lanciani, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Melodia, Milano Franco d'Aragona, Montesor, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pironti, Podesta, Pullè.

Quartieri.

Raineri, Rattone, Rava, Reggio, Resta Palavicino, Ricci Corrado, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salandra, Salata, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Sili, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Supino.

Tanari, Torlonia, Torraca.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vitelli, Volpi.
Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1510):

Senatori votanti	136
Favorevoli	121
Contrari	15

Il Senato approva.

Inserzione nei contratti d'appalto degli spacci all'ingrosso dei generi di privativa della clausola per la revisione delle indennità (Numero 1489):

Senatori votanti	136
Favorevoli	121
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica (N. 1503):

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Proroga del termine fissato nell'articolo 26 del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2493, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dei servizi di polizia (N. 1507):

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1634, concernente l'ordinamento delle scuole di ostetricia (Numero 1238):

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 581, recante norme integrative del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2459, relativo alla costituzione del Consorzio obbligatorio tra gli industriali e i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e Fivizzano (N. 1534):

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 740, concernente interpretazione dell'articolo 10, capoverso 3, del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato (Numero 1535):

Senatori votanti	136
Favorevoli	116
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742, contenente va-

rianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (N. 1542):

Senatori votanti	136
Favorevoli	116
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1928, n. 785, concernente la proroga del termine per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni (Numero 1543):

Senatori votanti	136
Favorevoli	120
Contrari	16

Il Senato approva.

Disposizioni sull'istruzione elementare in relazione al Regio decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali (N. 1557):

Senatori votanti	136
Favorevoli	119
Contrari	17

Il Senato approva.

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne (N. 1558):

Senatori votanti	136
Favorevoli	122
Contrari	14

Il Senato approva.

Concessione di un periodo di aspettativa di due anni ai maestri elementari che intendano dedicarsi alle Missioni (N. 1560):

Senatori votanti	136
Favorevoli	122
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici (N. 1562):

Senatori votanti	136
Favorevoli	122
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, recante provvedimenti per la revisione generale delle circoscrizioni comunali (N. 1261):

Senatori votanti	136
Favorevoli	122
Contrari	14

Il Senato approva.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 » (N. 1509).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di darne lettura.

MONTRESOR, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1509).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, ministro dell'economia nazionale. Onorevoli senatori, nel discorso pronunciato in questa aula qualche mese fa dal mio illustre collega, l'onorevole ministro delle finanze, due sono state le condizioni poste per assicurare il successo nel tempo dei provvedimenti emanati per l'abolizione del corso forzoso: un bilancio in sicuro e largo attivo, una bilancia dei pagamenti con l'estero pure attiva.

Esporrò succintamente in quale modo il Mi-

nistero che ho l'onore di presiedere intende cooperare alla realizzazione di queste due condizioni.

Per quanto riguarda il bilancio sono state ampiamente illustrate dalla commissione di finanza per opera del senatore Mariotti, le riduzioni delle impostazioni portate allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale.

Per la bilancia dei pagamenti l'azione del Ministero della economia, come ho già avuto occasione di esporre al Senato in altre occasioni, è concentrata nel miglioramento della bilancia commerciale, ossia all'incremento della produzione od alla utilizzazione di tutto ciò che la agricoltura e l'industria italiane possono dare nell'intento di diminuire, senza artifici di nuove barriere doganali, le importazioni ed accrescere le esportazioni.

Credo utile l'insistere su questo concetto che scaturisce da una considerazione molto semplice ed altrettanto melanconica: mai come oggi le barriere doganali fra le varie nazioni sono state tanto alte, mai è stata così forte la tendenza a volerle ancora elevare. Il dopoguerra ha, in materia doganale, profondamente turbato l'equilibrio dell'ante-guerra; all'azione di innalzamento delle barriere da parte di una Nazione è stato contrapposto, per reazione, l'innalzamento delle barriere doganali delle altre Nazioni. Pensò che questa sia stata non ultima delle cause dell'attuale crisi economica mondiale.

È ovvio che nell'azione svolta dal Governo per l'incremento della produzione i problemi della agricoltura, che io considero sempre la più grande la più nobile delle industrie, sono al primo piano, nell'intento di aumentare la produzione di tutti i prodotti che ancora oggi l'Italia deve importare ed accrescere la esportazione di quelli che le condizioni speciali del nostro suolo ci permettono di avere in quantità esuberante ai bisogni interni.

I provvedimenti, anche recenti, relativi alla battaglia del grano sono noti e noti sono del pari i risultati della campagna svolta: direttamente per l'incremento della produzione del grano; indirettamente per l'incremento di tutta s'agricoltura.

Il senatore Mariotti, che io ringrazio, li ha illustrati con grande competenza. Aggiungo

che l'azione per l'incremento della produzione granaria si è concentrata in questo anno, e maggiormente si concentrerà ed intensificherà negli anni prossimi, nelle provincie a scarsa produzione unitaria; già in dette provincie è stato aumentato il numero di campi di orientamento e la dimostrazione con l'uso di macchine; aumentata è la distribuzione di sementi selezionate e di semi per foraggiare agli agricoltori che si obbligano di impiantare per la prima volta il prato artificiale nella azienda.

Trenta istituti sperimentali si occupano oggi delle esperienze per la cerealicoltura, sette sono i consorzi ed associazioni per la produzione di sementi selezionate (Foggia, Potenza, Cotrone, Catania, Cagliari, Rieti, Grosseto). Altri 750 svecciatoi sono stati acquistati e distribuiti dal Governo nelle varie provincie nel 1927, in aggiunta ai 900 distribuiti in precedenza. Non meno di un milione di ettari sono stati in questa annata agraria seminati a grano con sementi selezionate.

Si sono inoltre costituiti 19 consorzi di motoaratura, dei quali 8 nelle provincie meridionali e nelle isole; si è aumentato il numero dei campi dimostrativi, intensificata la propaganda per l'uso dei fertilizzanti e l'azione per ridurre il prezzo alla quota stabile attuale della lira. Per incrementare la produzione delle frutta e dei prodotti orticoli il Ministero ha promosso nel 1927 la costituzione di cinque nuovi consorzi regionali e provinciali; ha istituito borse di studio per laureati in scienze agrarie che desiderano perfezionare la loro coltura presso i consorzi principali; ha aperto dei concorsi a premio per impianti di frutteti ed orti in otto provincie.

Nella citata relazione sono illustrati i provvedimenti emanati nel 1927 per la olivicoltura, per la viticoltura, quelli a favore della industria enologica e per la costituzione di Consorzi per vini tipici italiani.

Nell'intento di diminuire le importazioni di animali vivi, di carni, di olii e grassi, della lana e del crine animale, delle pelli, ed aumentare la esportazione dei prodotti del latte, del pollame, delle uova, particolari cure sono state rivolte all'incremento della produzione zootecnica.

Dal nostro patrimonio zootecnico, il cui va-

lore è calcolato intorno ai 24 miliardi, si ricavano ogni anno circa 12 miliardi; le provvidenze del Governo in questo ultimo esercizio mirano ad aumentare la prima cifra e conseguentemente la seconda.

Provvidenze sono in via di attuazione per migliorare la produzione della canapa e del lino; nuovi processi economici per l'estrazione della fibra dallo stelo sono stati incoraggiati dal Ministero. I tecnici hanno la convinzione che sia possibile con la così detta canapa verde sostituire alla juta importata dall'India la canapa prodotta nella bassa valle Padana; come ho già annunciato nell'altro ramo del Parlamento, spero di poter fra breve ridare alla industria della seta naturale italiana il prestigio economico di un tempo: una Commissione di esperti sta esaminando ora, a moneta stabilizzata, le cause del regresso di questa nostra industria per proporre i rimedi adeguati.

Fanno cornice al quadro dei numerosi provvedimenti particolari attuati, od in via di attuazione, a favore dell'agricoltura, quelli di carattere generale che facilitano la estensione della irrigazione con i vecchi ed i nuovi sistemi portati dai progressi della meccanica, per la sistemazione delle trazzere e dei tratturi in relazione alle moderne esigenze dell'agricoltura e del traffico, per il riordinamento e la moltiplicazione delle Cattedre ambulanti di agricoltura, portate oggi fra Cattedre provinciali e sezioni al numero di 658 — mentre erano 255 alla fine del 1925 — al disciplinamento delle funzioni dei cattedratici, i quali devono sentirsi moralmente e materialmente i sacerdoti dell'agricoltura, i provvedimenti finanziari per il bonificamento agrario.

Taccio dell'opera continua di istruzione, di incitamento e di propaganda esercitata dal Ministero della economia; mi sia però consentito presentare in due cifre un risultato cospicuo di questa azione: alla fine del 1924 funzionavano in Italia 5,870 trattatrici agricole; alla fine del 1927 le trattatrici funzionanti sono 16,500.

Alcune cifre relative ai risultati dell'azione del Governo fascista nell'Agro romano saranno per gli onorevoli senatori più eloquenti e persuasive delle considerazioni svolte in passato da economisti agrari per dimostrare la utilità

di mantenere a pascolo la regione che circonda Roma.

Nel 1922 erano assoggettati a bonifica obbligatoria solo ettari 53 mila: oggi 117 mila. Mentre dal 1907 al 1922 per la costruzione di fabbricati rurali e l'appoderamento furono concessi mutui di favore per un complessivo ammontare di 40 milioni, nel quinquennio di azione fascista i mutui concessi ascesero a ben 193 milioni, dei quali 81 nel periodo che comprende l'esercizio 1926-27 e il primo semestre del corrente esercizio.

Nel 1922 sui 53 mila ettari esistevano 360 gruppi di fabbricati rurali con 6,198 vani di abitazione e con una popolazione stabile di 9,360 persone: oggi sui 117 mila ettari vi sono 1,390 fabbricati con 9,457 vani per abitazione e con una popolazione stabile di 15 mila persone; saranno 1,662 fabbricati nel 1930 in base alle prescrizioni per la bonifica obbligatoria con 13,218 vani per abitazione e con una popolazione stabile di circa 20 mila persone. Nelle cifre dianzi esposte non ho comprese le numerosissime casette rurali disseminate nei piccoli lotti di terreno delle zone prossime alla città e alle pendici dei Castelli romani, adibiti tutti alle colture più intensive.

Nel 1922 erano costruite stalle per 14 mila capi di bestiame grosso e ovili per 11 mila capi: oggi sui 117 mila ettari sorgono stalle per circa 25 mila capi e ovili per 31 mila, e saranno rispettivamente per 36 mila capi grossi e per 93 mila ovini del 1930.

Tra le colture accennerò ai prati artificiali, sui quali si va imperniando l'economia agraria dell'Agro. Questi nel 1922 erano coltivati soltanto su 4,350 ettari; oggi è investita a prato artificiale una superficie di ettari 32,500 e sarà di 46 mila ettari nel 1930. I cereali erano coltivati nel 1922 su ettari 14,900 circa: oggi sono coltivati su ettari 32 mila. La superficie investita ad orti e frutteti, che era nel 1922 di soli ettari 1,800, alla fine del 1927 risultava di oltre 9,000 ettari. Nei soli ultimi mesi, in seguito ad appositi concorsi da me banditi per dare impulso alla frutticoltura ed orticoltura nell'Agro, sono stati impiantati altri 412 ettari a frutteto e 650 ettari ad orti irrigui ed asciutti, mentre numerose piantagioni di alberi si vanno eseguendo in particolar modo ai confini delle

tenute, lungo le strade poderali e i corsi di acqua perenne.

Dalla prima comparsa nell'Agro dell'apparecchio a vapore per dissodamento cioè dal 1912, fino al 1925, erano stati dissodati o arati profondamente, nelle varie tenute, ettari 16,500 circa di terreno; nel solo biennio 1926-27 sono stati dissodati oltre 13 mila ettari, di cui 6,100 alla profondità di 70-80 centimetri e 7,000 alla profondità di centimetri 40; e gli apparecchi a vapore da 17, quanti erano nel 1925, sono stati portati a 42; nè questo numero risulta sufficiente in confronto delle numerose richieste degli agricoltori.

Anche in varie tenute dell'Agro Pontino — che come l'Agro Romano è sottoposto alla bonifica obbligatoria — si è iniziata nel 1927 la trasformazione fondiaria e sono stati concessi mutui per circa 10 milioni di lire.

Il relatore della Commissione di finanza ha particolarmente illustrato l'opera svolta dalla Milizia Forestale ed io gli sono grato delle benevoli espressioni, alle quali mi associo, rivolte all'opera di questo Corpo che con i servizi resi fino a oggi ha dimostrato la necessità e l'utilità della sua creazione.

Prima di affrontare in pieno il problema del rimboschimento, basilare per il regime dei nostri corsi di acqua, era necessario preparare gli organismi e gli organi opportuni per la tutela del bosco e per la sua creazione dove è necessario.

Per favorire l'industria cartaria e le industrie del legno che utilizzano il pioppo, provvedimenti concertati col collega dei lavori pubblici metteranno a disposizione dei piantatori di pioppo le vaste zone demaniali dei letti di fiumi. Una associazione fra gli industriali interessati per la coltura intensiva di questa pianta dallo sviluppo relativamente rapido, che nella preparazione della pasta di legno e della cellulosa ha una importanza basilare, si è già costituita.

Così anche questo problema più volte impostato e mai affrontato, perchè un bosco a pioppo diventa redditizio solo dopo qualche lustro, ha finalmente una soluzione che emanciperà l'Italia dalla importazione delle materie prime della carta e delle fibre tessili artificiali.

L'azione complessa ed attiva del Governo fascista a favore della pesca si sintetizza in queste cifre: battelli a propulsione meccanica

adibiti alla pesca nel 1922, n. 55; nel 1927, n. 364.

* * *

La relazione chiara e brillante dell'onorevole senatore Conti, al quale rivolgo pure i miei vivi ringraziamenti, elenca le principali iniziative prese dal Ministero e tradotte in provvedimenti a favore dell'industria; non mi fermo su esse per riferire brevemente sulle conseguenze della emanazione della legge mineraria e sullo sviluppo delle ricerche nel sottosuolo alle quali il Governo fascista attribuisce una speciale importanza; la conoscenza del patrimonio di una Nazione e specialmente del patrimonio minerario dà l'indirizzo alla relativa economia, indica i nuovi orizzonti di essa.

Sono lieto di annunciare agli onorevoli senatori, che per effetto di impianti eseguiti nel 1927, od in corso di esecuzione, l'Italia sarà fra breve emancipata dall'estero per quanto riguarda la produzione dello zinco, dello alluminio e del piombo, e che si sta ora esaminando, per attuarlo, un programma per la utilizzazione delle miniere italiane di rame.

Numerose sono le nuove domande per permessi di ricerca: frutto della legge mineraria fascista. Aggiungo, sempre a titolo di informazione, che la trivellazione iniziata a Jano, in Toscana, per la ricerca del carbone italiano, procede secondo le previsioni ed è arrivata alla profondità di 340 metri; quella di Palazzo Adriano in Sicilia a 130; vi sono oggi in Italia 219 pozzi attivi per petrolio; 43 sono in perforazione, dei quali 5 da parte della A. G. I. P.; la massima profondità raggiunta è di 1500 metri in un pozzo in perforazione della Società Petroleum Italicum. In complesso in Italia si sono fino ad oggi perforati 280 chilometri di pozzi per petrolio.

Una Commissione da me nominata per determinare la consistenza dei giacimenti asfaltici del Ragusano e composta dai nomi più preclari della scienza geologica e mineraria, ha concluso la relazione presentata al Ministero dell'economia con queste parole:

« Con le riserve accennate per i giacimenti di Vizzini e di Licodia, ove non esistono o quasi lavori di esplorazione, possiamo concludere che il volume delle rocce calcaree asfaltifere utilizzabili, ai fini principalmente

della distillazione secondo le esperienze finora eseguite al proposito, dei giacimenti del Ragusano (Ragusa) Streppennosa-Castelluccio presso Scicli, Vizzini e Licodia, può stimarsi in una prima approssimazione globale 230 milioni di metri cubi.

« Avuto presente che il peso specifico medio del calcare asphaltifero del Ragusano è circa 2,2, a tale volume corrisponde dunque all'ingrosso mezzo miliardo di tonnellate di materiale utile e in gran parte visibile e misurabile.

« Nel chiudere il resoconto delle indagini e dei sopralluoghi eseguiti per giungere ad una prima stima quantitativa e qualitativa dei giacimenti asphaltiferi del Ragusano, e nel presentare i risultati ai quali sono pervenuti, i sottoscritti non possono tacere a V. E. i sentimenti della loro soddisfazione per avere constatato e dimostrato che nella Sicilia sud-orientale esiste una riserva cospicua di una materia prima, la quale, utilizzata e sfruttata nel modo più razionale, non solo rappresenta una ricchezza per la Nazione, ma un'arma potente ed efficace per la sua difesa ».

Sto indirizzando le industrie e l'economia domestica all'uso delle ligniti italiane per tutti quei casi nei quali il loro impiego, senza alcun aggravio di spesa, nè inconveniente tecnico, può sostituire il carbone importato.

Il problema della distillazione del carbone fossile nelle officine da gas è all'esame di una Commissione di competenti per risolvere la questione della utilizzazione dei sottoprodotti, incominciando dal benzolo; mentre i processi di sintesi allargano il campo delle loro applicazioni, è necessario garantire la produzione ed il consumo di quei sottoprodotti che oggi sono la base di industrie importanti, quale quella dei colori, che si fabbricano oggi in Italia e si esportano, e della difesa del Paese.

Ho creato il Consorzio obbligatorio dei marmi di Carrara, perchè era assurdo che in una produzione, della quale l'Italia ha il monopolio, la lotta fra i produttori sui mercati esteri si risolvesse in una perdita per la economia nazionale.

Ho invece resistito alle domande per la creazione di Consorzi coattivi per altri rami di industria, specialmente quando si trattava di Consorzi per la protezione delle industrie tecnicamente deboli perchè male attrezzate.

« La libera concorrenza deve essere lo stimolo

per il perfezionamento tecnico delle industrie che hanno la necessità di migliorare la loro organizzazione; i dazi doganali troppo elevati ed i Consorzi per elevare i prezzi sono panacee che danno un sollievo momentaneo, ma permettono la continuazione del processo di disgregazione.

Questo non toglie che serie e leali intese fra fabbricanti di prodotti analoghi siano da auspicare, da favorire e, se necessario, da imporre nei riguardi specialmente della esportazione, allo scopo di fare terminare la concorrenza talvolta denigratoria e sempre dannosa che i nostri produttori si fanno sui mercati esteri.

* * *

L'azione nel vasto campo della produzione svolta dal Ministero dell'economia, e per sommi capi riassunta, non si poteva svolgere senza l'aiuto prudente, ma tempestivo del credito.

Io ho sempre considerata la funzione del credito non come fine a se stessa, ma come mezzo per il migliore impiego e per lo sviluppo delle forze produttive del Paese; il credito deve servire alla produzione sana; ma la produzione non deve essere asservita al credito. In omaggio a questo principio fondamentale ho posto i servizi del credito al centro delle attività, cui il Ministero dell'economia sovrintende nel campo della agricoltura, della industria, del commercio.

I provvedimenti emanati in materia di credito hanno avuto pertanto un unico fine: la migliore disciplina del credito e la tutela dei depositanti.

La legge sulla concentrazione obbligatoria delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pietà con funzioni ordinarie di credito, è stata il perno di questa azione, che ha fino ad oggi dato i seguenti risultati.

Le Casse di Risparmio e i Monti di Pietà di prima categoria, già soppressi, ascendono a 107 su 236, e l'afflusso dei risparmi mostra come l'ardito, ma necessario divisamento del Governo ha trovato il pieno consenso del Paese che produce e che risparmia: dal 31 dicembre 1927 ad oggi, i depositi raccolti da questi Istituti sono cresciuti di oltre 700 milioni.

Procede di pari passo un movimento anche più importante di Federazioni obbligatorie tra Istituti di risparmio, federazioni che creano tra gli Istituti dei vincoli finanziari nell'in-

teresse dei depositanti, e stringendo rapporti ed eliminando concorrenze, sono l'avviamento a più grandiosi aggruppamenti di Istituti. È in corso la formazione di un'unica federazione che comprende tutte le Casse di Risparmio delle Tre Venezie; un'altra grande federazione riunirà tutte le Casse dell'Emilia, altra non meno importante riunisce già tutte quelle della Toscana; quanto prima sarà un fatto compiuto quella del Piemonte, come pure è già disposta la Federazione del Lazio e sono definitivamente costituite quelle provinciali delle Marche.

Particolarmente importante, come ha rilevato il Senatore Conti, è l'azione svolta per facilitare il credito alla agricoltura.

Il Governo ha voluto risolvere organicamente, e per quanto era possibile definitivamente, il problema del credito agrario che aveva da moltissimi anni affaticato la mente del legislatore e che aveva avuto in passato delle soluzioni parziali a carattere locale e talvolta elettorale.

L'ordinamento attuato con il Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ha preso dalla vecchia legislazione quanto la esperienza di circa 50 anni aveva mostrato essere buono, colmando deficienze, perfezionando ed integrando gli Istituti esistenti e completamente coordinando, attraverso Istituti speciali operanti in tutte le regioni del Regno, l'azione creditizia locale a favore dell'agricoltura.

Il precitato decreto 29 luglio 1927 fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto successivo. Entro il 31 dicembre dello stesso anno erano stipulati ed approvati gli atti costitutivi di tutti gli Istituti speciali di credito agrario contemplati nel decreto-legge.

Il Consorzio nazionale per il credito di miglioramento ha anche esso già provveduto alla sua organizzazione snella e poco costosa, e fissati i criteri di massima per la sua azione diretta soprattutto a favorire la esecuzione di opere complete e razionali di bonifica agraria, con particolare riguardo a quelle rivolte ad assicurare più estese ed intense irrigazioni.

Importanti operazioni di finanziamento sono già approvate, altre numerose sono in avanzata istruttoria.

Mentre tutela il credito, il Ministero della economia non trascura l'altra colonna madre della produzione: il lavoro.

L'azione nel campo della tutela del lavoro,

più che alla elaborazione di nuovi provvedimenti che avrebbero potuto oltrepassare, in questo periodo particolarmente delicato della ricostruzione economica del Paese, i limiti delle possibilità dell'industria e dell'agricoltura a sopportarne gli oneri, è stata rivolta a realizzare una applicazione sempre più estesa di tutte le nostre leggi protettive ed a rendere, a tal fine, sempre più efficienti i servizi di ispezione del lavoro, che oggi, grazie ai provvedimenti adottati dal Governo, hanno raggiunto una organizzazione tale da poter stare alla pari di quelli degli Stati più progrediti e a costituire per se stessi uno dei vanti più significativi della politica del fascismo a favore delle classi lavoratrici.

Speciali cure sono rivolte alla osservanza delle disposizioni per la prevenzione degli infortuni; quando si pensi che in Italia, per effetto degli infortuni, si perdono in media all'anno 10 milioni di giornate di lavoro, pari a circa 40 mila anni, ossia al lavoro di 1,000 operai per 40 anni, o di 40 mila operai per un anno, si comprende la ragione della speciale sorveglianza esercitata dall'Associazione nazionale per la prevenzione infortunistica creata dal Governo fascista.

Nel campo speciale della previdenza sociale, il nuovo impulso dato alla legislazione con i provvedimenti del 1926, ha avuto maggior spinta e sviluppo nello scorso anno 1927, iniziandosi il programma di vaste riforme, di necessari perfezionamenti e di proficua integrazione delle opere assistenziali ed assicurative, così scultoreamente segnate dalla Carta del Lavoro.

Tutti i problemi ivi indicati sono stati immediatamente posti allo studio, ed in primo luogo fu affrontata la soluzione di quello concernente l'assicurazione contro la tubercolosi.

La Cassa nazionale delle assicurazioni sociali, chiamata dal Governo ad applicare questa nuovissima, e non meno delle altre importante forma di previdenza obbligatoria, sta già approntando con la maggiore alacrità un vasto programma di azione che le consenta di attuare in pieno, nel breve giro di pochi anni, tutto l'apprestamento dei mezzi terapeutici e rieducativi previsti dalla legge e reclamati dalle esigenze della lotta.

Contemporaneamente alla messa in moto di così notevole opera, il Ministero ha volta

la sua attenzione alla risoluzione di un altro problema provvidenziale non meno importante, ma di mole ancora più vasta e che presenta difficoltà di applicazione anche maggiori: e cioè l'assicurazione obbligatoria contro tutte le malattie.

È stato, infatti, già emanato il decreto che nomina la speciale Commissione alla quale è affidato il non lieve compito di studiare a fondo l'imponente questione e di suggerire al Governo il modo migliore per l'attuazione di tale branca della previdenza sociale che, già in atto nelle provincie redente, deve ormai completare, anche per il restante territorio nazionale, il quadro dei presidi previdenziali atti a favorire le masse lavoratrici e insieme la stessa produzione, che non può non risentirne evidente vantaggio.

Per quanto riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, mi piace ricordare che le riserve di questa assicurazione, che al 1° gennaio 1924 (epoca della applicazione della legge vigente), ammontavano a lire 270,869,419, negli anni successivi, fino a tutto il 1927, sono cresciute fino a raggiungere la cospicua cifra di 650 milioni circa.

Lo stesso anno 1927, nonostante il sensibilissimo aumento dei disoccupati, ha dato un confortante risultato finanziario, giacchè, su 120 milioni di contributi riscossi, la cifra dei sussidi pagati ha di poco superati i 70 milioni. Lo stato finanziario della gestione, quindi, permette di fronteggiare qualsiasi situazione.

Onorevoli senatori, nell'azione materiale e morale che quotidianamente il Ministero della economia svolge per l'incremento e lo sviluppo della produzione, esso deve lottare contro due avversari: uno leale, calmo, inesorabile: il tempo; l'altro astuto, irrequieto, prepotente, formato dal complesso degli interessi economici che non sono tangenti all'interesse generale della Nazione.

I provvedimenti del Ministero della economia devono tener conto di quella che i fisici chiamano la quarta dimensione; i progressi in tutti i rami della agricoltura e della industria, dalla coltura del suolo alle ricerche del sottosuolo, dipendono infatti dall'elemento tempo. Si semina o si ricerca oggi per raccogliere più tardi, talvolta relativamente presto, spesso dopo qualche anno.

Gli stessi provvedimenti, nella maggior parte

dei casi, urtano consuetudini, disturbano interessi, che non sempre coincidono con quelli generali della Nazione, e pertanto è necessario usare l'usbergo della propria indipendenza per resistere a domande od a pressioni per provvedimenti che favoriscano interessi particolari.

In questa non facile nè semplice azione, svolta a favore dell'economia nazionale, è di conforto la constatazione che la rivalutazione della lira e la cessazione del corso forzoso, che tanti benefici daranno all'economia produttrice della Nazione, hanno fatto aguzzare l'ingegno dei produttori italiani; essi lo dichiarano, e, quello che importa, di questo ritorno alle pure fonti della tecnica per migliorare i processi di produzione, essi sono oggi lieti perchè possono constatarne giornalmente i benefici.

Questo sta a dimostrare che il ministro della economia era dalla parte della ragione quando ha insistito nell'additare, come unica via da percorrere per i produttori, quella maestra che ha per pietre miliari la scienza e la tecnica e che avevano, come hanno torto coloro, i quali dalla speculazione vogliono prevalentemente attingere l'alimento per la produzione.

L'economia italiana può operare oggi sopra un terreno sicuro, ha davanti a sè un'orizzonte vasto, e quello che importa, tranquillo e pieno di promesse. I Consigli provinciali dell'economia, che sono oramai costituiti nei loro organi in tutte le provincie e inizieranno fra giorni ufficialmente la loro vita, saranno gli istrumenti nuovi creati dal regime fascista per lo sviluppo e l'incremento della produzione nazionale e per dare ad essa un volume ed una struttura capaci di resistere a tutte le bufere della economia mondiale. (*Vivissimi applausi. — Molte congratulazioni.*)

MARIOTTI, *Presidente della Commissione di finanze e relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore.* Il compito della Commissione di finanze e dei due relatori è molto semplice. Dopo il discorso ampio, promettente, confortante dell'onorevole ministro, a noi non resta che ringraziarlo per le gentili espressioni usate verso la Commissione e rinunziare a parlare. (*Vive approvazioni.*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli, di cui do lettura:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	5,800,000 »
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, di ordine, insegnante (di ruolo o supplente) e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (Spese fisse)	19,000,000 »
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale — Retribuzioni	160,000 »
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il ministro ed i sottosegretari di Stato	1,910,000 »
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	378,000 »
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale	10,000 »
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	101,200 »
8	Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali	365,000 »
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	47,500 »
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	150,000 »
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800 »
	<i>Da riportarsi</i>	27,927,500 »

	<i>Riporto</i>	27,927,500 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
13	Spese casuali	29,000 »
		27,956,500 »
PENSIONI ED INDENNITÀ.		
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	6,000,000 »
15	Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4, e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500 »
16	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari — Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	100,000 »
		6,131,500 »
AGRICOLTURA.		
I. — <i>Affari generali.</i>		
17	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi	25,000 »
18	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	<i>per memoria</i>
II. — <i>Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.</i>		
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e concorso ad enti che danno opera alla repressione delle frodi stesse	400,000 »
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane — Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le espe-	
<i>Da riportarsi</i>		425,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i>	425,000 »
	rienze e le culture suddette — Spese di cui all'art. 4 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione dello studio dei problemi della produzione frumentaria.	4,000,000 »
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale — Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere — Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600)	500,000 »
22	Spese per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512 riguardante la produzione ed il commercio del seme bachi da seta	80,000 »
23	Apicoltura — Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	50,000 »
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio — Concorso ad enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio — Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a premi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	600,000 »
25	Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125).	100,000 »
26	Entomologia e fitopatologia — Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (Testo Unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474 e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria)	600,000 »
28	Spese per l'esecuzione del Testo Unico 2 ottobre 1922, n. 1747, delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, ed altre spese per la idraulica agraria	3,000,000 »

III. — Istruzione agraria.

29	Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie — Posti e borse di studio, di perfezionamento, di tirocinio pratico all'in-	
----	--	--

Da riportarsi 11,055,000 »

	<i>Riporto</i>	11,055,000 »
	terno ed all'estero — Sussidi ad allievi bisognosi — Incoraggiamenti a ricerche scientifiche — Contributi per migliore assetto scientifico e didattico — Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere l'istruzione agraria	5,000,000 »
30	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini adulti e per la scuola professionale dei giovani contadini (decreto luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e Regio decreto 3 aprile 1924, n. 534)	5,000,000 »
31	Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori, scuole libere e consorziali, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione	3,400,000 »
32	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura — Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	16,000,000 »
33	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	500,000 »
IV. — <i>Meteorologia e geodinamica.</i>		
34	Studi sui fenomeni atmosferici — Spese diverse e concorsi per servizio meteorologico, geofisico e geodinamico — Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera per il progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica	300,000 »
V. — <i>Zootecnia, Caccia, Tratturi e Trazzere.</i>		
35	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie — Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici — Industria del freddo — Contributi ed altre spese per il servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte)	6,500,000 »
36	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	650,000 »
37	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e per servizio delle trazzere in Sicilia	200,000 »
	<i>Da ripartirsi</i>	48,605,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	48,605,000 »
VI. — <i>Bonificazione agrario.</i>		
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica — Spese per combattere la malaria	400,000 »
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	75,000 »
40	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	1,000,000 »
VII. — <i>Credito agrario.</i>		
41	Contributo dello Stato a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e di altri Istituti di credito agrario — Premi ad istituzioni agrarie siciliane (articoli 98 e 86 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932)	30,000 »
VIII. — <i>Demani ed usi civici.</i>		
42	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751) — Stampa del Bollettino Feudale e spese per il funzionamento della Commissione per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1622)	500,000 »
		50,610,000 »
INDUSTRIA, MINIERE.		
I. — <i>Industria.</i>		
43	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali; spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali	60,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		60,000 »

	<i>Riporto</i>	60,000 »
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (Regio decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera a)	1,500,000 »
45	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2 del decreto luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,500,000 »
46	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	430,000 »
47	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente Nazionale serico (Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265)	750,000 »
II. — <i>Pesi, misure e saggio metalli.</i>		
48	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificaione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col Regio decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'art. 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395) (Spesa obbligatoria)	700,000 »
49	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici — Onorari agli insegnanti — Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	10,000
50	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi — Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	198,000 »
51	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	135,000 »
52	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione (Spesa d'ordine)	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,285,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,285,000 »
<i>III. — Proprietà intellettuale.</i>		
53	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo — Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	379,000 »
54	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	10,000 »
<i>IV. — Insegnamento industriale.</i>		
55	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte; sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi a favore dell'insegnamento industriale	29,000,000 »
56	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	950,000 »
<i>V. — Miniere.</i>		
57	Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	80,000 »
58	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	300,000 »
59	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	10,046,000 »
60	Spese per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	47,180,000 »

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

	<i>Riporto</i>	47,180,000 »
61	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno — Subsidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica — Spese per l'ufficio geologico	200,000 »
VI. — Pesca.		
62	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca — Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1921, n. 312 (titolo II e III) e dal Regio decreto 24 maggio 1925, n. 1140 portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia, e dell'insegnamento professionale e della vigilanza sulla pesca.	1,400,000 »
		48,780,000 »
COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.		
I. — Commercio Interno.		
63	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno; informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno — Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	40,000 »
II. — Commercio Estero e Trattati.		
64	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1,400,000 »
65	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali — Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali	2,000,000 »
66	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'ufficio dei trattati di commercio	13,500 »
		3,453,500 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	3,453,500 »
67	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (Regio decreto 18 aprile 1926, n. 800) — Spese per acquisto di pubblicazioni e stampa per il servizio del commercio con l'estero.	4,010,000 »
<i>III. — Insegnamento commerciale.</i>		
68	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regie Istituti e di Regie scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale	9,000,000 »
69	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	400,000 »
		16,883,500 «
LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.		
<i>I. — Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.</i>		
70	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000 »
71	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ai Collegi dei probiviri per l'industria ed alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	60,000 »
72	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori — Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	50,000 »
73	Incoraggiamenti e sussidi a Società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza — Contributo a favore di Società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche	50,000 »
74	Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia — Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	100,000 »
		688,000 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	688,000 »
75	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000 »
76	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30)	<i>per memoria</i>
77	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322. (Spesa obbligatoria)	500,000 »
78	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lett. b, del Regio decreto 1º maggio 1925, n. 582)	400,000 »
79	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1924, n. 20 e 17 marzo 1927, n. 548).	290,000 »
II. — Assicurazioni private.		
80	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza (inchieste ed ispezioni) demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del Regio decreto 29 aprile 1923, n. 966 e art. 3 del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 390 e art. 44 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	100,000 »
		2,053,000 »
COMITATO CENTRALE ANNONARIO.		
81	Spese generali, esclusi i premi di operosità e rendimento, per l'applicazione del Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1580, sulla disciplina dell'industria della macinazione dei cereali	1.000.000 »

SERVIZI FORESTALI.

82	Contributi dovuti all'Azienda pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso e contributo per il Parco nazionale di Abruzzo (Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267, 3 dicembre 1922, n. 1584 e 4 gennaio 1925, n. 69)	400,000 »
83	Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti	3,500,000 »
84	Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi	500,000 »
85	Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani)	180,000 »
		4,580,000 »

MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.

86	Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio della Milizia stessa	28,200,000 »
87	Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ed eventuali premi, ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa — Sussidi al personale predetto e a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie	900,000 »
88	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, alloggio, scuderie, quadrupedi e razioni foraggio	1,500,000 »
89	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse — Spese per il servizio sanitario	1,000,000 »
90	Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale. Retribuzione al personale avventizio	3,600,000 »
		35,200,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

91	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, dell'Amministrazione centrale (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	400,000 »
92	Indennità temporanea mensile al personale provinciale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali e dell'insegnamento agrario (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni ed aggiunte)	5,150,000 »

5,550,000 »

AGRICOLTURA.

I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*

93	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del Testo Unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	150,000 »
94	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000 »
95	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati	1,000,000 »

II. — *Incremento produzione granaria.*

96	Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto 4 luglio 1925, n. 1181).	150,000 »
97	Spese per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 4ª delle dieci rate)	3,400,000 »

Da riportarsi 5,200,000 »

	<i>Riporto</i>	5,200,000 »
98	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » — Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite — 4 ^a delle sei rate)	3,500,000 »
99	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita — 4 ^a delle cinque rate)	500,000 »
III. — <i>Istruzione Agraria.</i>		
100	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660 e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spese ripartite)	300,000 »
101	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, dei decreti luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715	100,000 »
IV. — <i>Zootecnia.</i>		
102	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1734 — 4 ^a delle dieci rate)	1,500,000 »
V. — <i>Bonificazione Agrario.</i>		
103	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1345 e Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 31)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	11,100,000 »

	<i>Riporto</i>	11,100,000 »
104	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
105	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 ; decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662 ; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405 ; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 »
106	Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (Regio decreto 27 marzo 1927, n. 370, articolo 1)	10,000,000 »
107	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438 e 11 settembre 1925, n. 1733, con le norme di cui al Regio decreto 2 ottobre 1921, n. 1332	<i>per memoria</i>
VI. — <i>Credito Agrario.</i>		
108	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni	1,600,000 »
109	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733 e 1º luglio 1926, n. 1143	<i>per memoria</i>
110	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932 sul credito agrario	244,000 »
111	Concorso dello Stato negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255 ;	
	<i>Da riportarsi</i>	25,444,000 »

	<i>Riporto</i>	25,444,000 »
	art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 23ª delle 30 rate)	779,843 »
112	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del Testo Unico di leggi sul credito agrario approvato con Regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
VII. — <i>Demani e usi civici.</i>		
113	Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751. (Spesa obbligatoria)	250,000 »
		26,473,843 »
INDUSTRIA E MINIERE.		
I. — <i>Industria.</i>		
114	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita)	3,812 »
115	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (5ª ed ultima delle cinque rate)	875,000 »
II. — <i>Miniere.</i>		
116	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili fossili nazionali - (Impianto, trasformazioni ed esercizio di centrali termo-elettriche per produzione ed utilizzazione di energia meccanica ed elettrica) — Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	200,000 »
117	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie	800,000 »
		1,878,812 »
<i>Da riportarsi</i>		

	<i>Riporto</i>	1,878,812 »
III. — <i>Insegnamento Industriale.</i>		
118	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523 e 8 maggio 1924, n. 1021)	1,407,000 »
IV. — <i>Pesca.</i>		
119	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	1,000,000 »
		4,285,812 »
COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.		
I. — <i>Commercio Interno.</i>		
120	Sussidi ai facchini inabili delle sopresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750 »
121	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria	<i>per memoria</i>
122	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (Regio decreto 9 novembre 1925, n. 2032)	<i>per memoria</i>
II. — <i>Insegnamento Commerciale.</i>		
123	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri Enti per la costruzione di edifici dei Regi Istituti e delle Regie scuole commerciali	250,000 »
124	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali	20,000 »
		283,750 »
LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.		
I. — <i>Lavoro e Previdenza.</i>		
125	Retribuzioni, assegni di caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'I-	

	spettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	per memoria
126	Somme a credito degli istituti per le assicurazioni sociali per versamenti fatti in base al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3245, per spese dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro	per memoria
II. — <i>Credito.</i>		
127	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)	347,231,08
		347,231,08
SERVIZI FORESTALI.		
128	Assegnazione straordinaria per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani a norma delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, 20 agosto 1921, n. 1177 e 9 giugno 1927 n. 1125 (Spesa ripartita)	3,400,000 »
129	Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali	50,735 »
130	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani, nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi, a norma del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	800,000 »
		4,250,735 »
MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.		
131	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio Esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa	5,000,000 »
132	Indennità temporanea mensile al personale civile di ogni categoria in servizio nella Milizia	380,000 »
133	Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici e per la fornitura di martelli forestali - Altre spese d'impianto	200,000 »
		5,580,000 »
CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
I. — ACQUISTO DI BENI.		
<i>Agricoltura.</i>		
134	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del Testo Unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 no-	

vembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e del Regio decreto 23 gennaio 1921, n. 52 e del Regio decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)

per memoria

II. — ACCENSIONE DI CREDITI.

Agricoltura.

135 Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino e altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'articolo 30 del Testo Unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315

47,000,000 »

136 Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del Testo Unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni

per memoria

137 Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4^o capoverso del Regio decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (6^a delle 7 rate).

5,000,000 »

138 Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del Testo Unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633 ed al Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751

per memoria

Milizia nazionale forestale.

139 Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa

per memoria

52,000,000 »

III. — ESTINZIONE DI DEBITI.

Spese generali.

140 Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita — 14^a delle 50 rate)

105,104.80

Da riportarsi

105,104.80

Riporto 105,104.80

Agricoltura.

141	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al Testo Unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
142	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (11ª delle 35 annualità)	10,715.46
143	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del Testo Unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
144	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 riguardante provvedimenti per il Credito Agrario. (Spesa ripartita - Quota parte 1ª, 2ª e 3ª delle 30 annualità)	4,213,963.34

Lavoro e credito.

145	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 23ª delle 28 rate)	50,924.50
-----	--	-----------

4,380,708.10

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	27,956,500 »
Pensioni ed indennità	6,131,500 »
Agricoltura	50,610,000 »
Industria e miniere	48,780,000 »
Commercio e politica economica	16,863,500 »
Lavoro, previdenza e credito	2,053,000 »
Comitato centrale annuario	1,000,000 »
Servizi forestali	4,580,000 »
Milizia nazionale forestale	35,200,000 »
<hr/>	
Totale della categoria I della parte ordinaria	193,174,500 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali	5,550,000 »
Agricoltura	26,473,843 »
Industria e miniere	4,285,812 »
Commercio e politica economica	283,750 »
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	36,593,400 »

	<i>Riporto</i>	36,593,405 »
Lavoro, previdenza e credito		347,231.08
Servizi forestali		4,250,735 »
Milizia nazionale forestale		5,580,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria	46,771,371.08
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
Acquisto di beni		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti		52,000,000 »
Estinzione di debiti		4,380,708.10
	Totale della categoria II della parte straordinaria	56,380,708.10
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	103,152,079.18
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	296,326,579.18
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		239,945,871.08
Categoria II. — Movimento di capitali		56,380,708.10
	Totale generale	296,326,579.18

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale
per l'esercizio finanziario 1928-29.

(Articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, Anno V, n. 324,
convertito nella legge 16 giugno 1927, Anno V, n. 1273).

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA

DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI

per l'esercizio finanziario 1928-29

TITOLO I.

ENTRATE ORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 »
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	18,500,000 »
3	Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	200,000 »
4	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'Amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584).	5,000 »
5	Entrate ordinarie diverse	280,000 »
	Totale delle entrate effettive ordinarie . . .	20,985,000 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

6	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma c) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
---	---	--------------------

Da riportarsi . . .

	<i>Riporto</i> . . .	
7	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dalla Azienda, a norma dell'art. 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	<i>per memoria</i>
8	Entrate straordinarie diverse ed eventuali	230,000 »
	Totale delle entrate effettive straordinarie . . .	230,000 »
<i>CATEGORIA II. — Movimento di capitali.</i>		
9	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'articolo 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'articolo 1 e 3 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 234	<i>per memoria</i>
10	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	<i>per memoria</i>
11	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del Demanio forestale stesso (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	<i>per memoria</i>
12	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda foreste demaniali	<i>per memoria</i>
	Totale del movimento di capitali . . .	»
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
13	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	<i>per memoria</i>
14	Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (art. 2 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	<i>per memoria</i>
	Totale delle operazioni per conto di terzi . . .	»

RIASSUNTO DELLE ENTRATE

Categoria I. — Entrate effettive:

a) ordinarie 20,985,000 »

b) straordinarie 230,000 »

Totale 21,215,000 »

Categoria II. — Movimento di capitali *per memoria*

Categoria III. — Operazioni per conto di terzi *per memoria*

Totale generale delle entrate 21,215,000 »

TITOLO I.

SPESE ORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda	5,500,000 »
2	Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,500,000 »
3	Spese in esecuzione del Regio decreto 3 dicembre 1923, n. 1584, sul mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso	205,000 »
4	Rimborso allo Stato degli stipendi ed assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'azienda foreste demaniali, art. 1 e 15 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324	900,000 »
5	Stipendi al personale dell'azienda foreste demaniali	50,000 »
6	Contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio Istituto Superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e art. 12 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	120,000 »
7	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda Foreste demaniali	24,000 »
8	Indennità di malaria ed altre indennità al personale	20,000 »
9	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552 e articolo 12 del Regio decreto 1° febbraio 1927, n. 324)	163,260 »
10	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia Nazionale forestale in base agli accertamenti dell'esercizio finanziario 1927-28 (articoli 12 e 14 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	<i>per memoria</i>
11	Indennità di tramutamento al personale forestale	60,000 »
12	Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda Foreste demaniali	70,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,612,260 »

	<i>Riporto</i> . . .	8,612,260 »
13	Sussidi a funzionari nonchè salariati e operai dell'Azienda ed ai funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie	50,000 »
14	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	400,000 »
15	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per desertione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate . . .	5,000 »
16	Fitto di locali	40,000 »
17	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	20,000 »
18	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali. Spese per assistenza sanitaria	200,000 »
19	Spese di liti	10,000 »
20	Restituzione di somme indebitamente introitate	30,000 »
21	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	5,000 »
22	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908, 1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili .	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie . . .	13,024,944.30

TITOLO II.

SPESE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

23	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda Foreste Demaniali	12,000 »
24	Rimborso allo Stato delle spese per indennità temporanea mensile ai funzionari dello Stato e ufficiali della Milizia nazionale forestale comandati presso l'Azienda Foreste Demaniali (Art. 1 e 15 Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324)	100,000 »
25	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	4,500,000 »
26	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,300,000 »
27	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	30,000 »
28	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 »
	Totale delle spese effettive straordinarie	6,342,000 »

CATEGORIA II. — Movimento di capitali.

29	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,000,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,000,000 »
30	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del Demanio suddetto (art. 121 Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	500,000 »
31	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito.	<i>per memoria</i>
32	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . .	<i>per memoria</i>
33	Versamento al conto corrente dell'Azienda Foreste Demaniali con la Cassa depositi e prestiti dell'avanzo di gestione previsto	348,055.70
	Totale del movimento di capitali . . .	1,848,055.70
<i>CATEGORIA III. — Operazioni per conto di terzi.</i>		
34	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) . .	<i>per memoria</i>
35	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	<i>per memoria</i>
36	Spese per la gestione di fondazione e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicoltura (Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324).	<i>per memoria</i>
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	»
RIASSUNTO DELLE SPESE		
Categoria I. — Spese effettive :		
	a) ordinarie	13,024,944.30
	b) straordinarie	6,342,000 »
	Totale . . .	19,366,944.30
	Categoria II. — Movimento di capitali	1,848,055.70
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	»
	Totale generale della spesa	21,215,000 »

RIASSUNTO DELL' ENTRATA E DELLA SPESA

Categoria I. — Spese effettive	19,366,944.30
Categoria I. — Entrate effettive	21,215,000 »
	<hr/>
	+ 1,848,055.70
	<hr/>
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,848,055.70
Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	<i>per memoria</i>
	<hr/>
	— 1,848,055.70
	<hr/>
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	<i>per memoria</i>
	<hr/>

RIEPILOGO

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	+ 1,848,055.70
Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	— 1,848,055.70
Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi.	<i>per memoria</i>
	<hr/>
	<hr/>

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda Foreste Demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 17 febbraio 1927, n. 324, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1275.

(Approvato).

Art. 3.

A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare, durante l'esercizio finanziario 1928-1929, per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori, Nuvoloni, Mariotti, Mayer, Marcello e Cito Filomarino a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

NUVOLONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge; « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 743, che istituisce il Dopolavoro per il personale delle private ».

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1928, n. 319, che

reca disposizioni intese ad agevolare gli allievi delle scuole professionali per la maestranza marittima ».

CITO FILOMARINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Ampliamento e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ».

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 ».

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge, « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico ».

PRESIDENTE. Dò atto agli onorevoli senatori Nuvoloni, Mariotti, Mayer, Marcello e Cito Filomarino della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli » (N. 1364).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali » (N. 1324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente l'autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali, con le seguenti modificazioni:

All'art. 11, 1º comma, dopo le parole: « dei sinistri presiede » aggiungere: « sotto il controllo del ministro delle finanze ».

L'art. 12 soppresso.

All'art. 13, aggiungere alla fine le seguenti parole: « e le agevolazioni fiscali da accordarsi alla gestione tenuta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni per conto dello Stato ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto

1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli » (N. 1304-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di Magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli ».

A questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto alcune modifiche.

Domando all'onorevole ministro dell'economia nazionale se consente che la discussione si svolga sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Consento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670; che autorizza la

costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1928.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare speciali provvedimenti per la esportazione dei prodotti ortofrutticoli del Mezzogiorno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la costituzione di « Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti ortofrutticoli ».

Tali Consorzi hanno lo scopo di istituire e gestire, nei maggiori centri ortofrutticoli della Sicilia e del Mezzogiorno d'Italia, magazzini e stabilimenti per la raccolta, deposito, pulitura, condizionatura e imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, prendendo gli accordi che la opportunità pratica consigliasse, con le Cooperative e le Federazioni di Cooperative aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, che si prefiggono i medesimi scopi. Essi possono altresì assumere, presi opportuni accordi con gli Enti anzidetti, servizi di commissione e spedizione, istituire in Italia e all'estero sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze. Inoltre detti Consorzi possono compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare che abbia relazione e attinenza con lo scopo sovraindicato.

La loro durata è illimitata.

I Consorzi hanno una propria personalità giuridica e gestione autonoma.

Sono soggetti alla vigilanza del Ministero per l'economia nazionale.

Art. 2.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Camera Agrumaria, l'Istituto nazionale per l'esportazione e la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori sono autorizzati a partecipare alla costituzione dei Consorzi di cui al precedente articolo con il conferimento di quota del capitale occorrente, indipendentemente dalle disposizioni delle loro leggi organiche e degli Statuti, in base a deliberazione dei loro Consigli d'Amministrazione e dei loro Comitati esecutivi e tecnici.

Possono altresì far parte dei Consorzi, altri Enti pubblici o aventi comunque fini di pubblica utilità, quando abbiano facoltà di farlo in base alle proprie disposizioni istituzionali, e la loro partecipazione sia approvata dall'Assemblea del Consorzio.

Art. 3.

I Consorzi saranno costituiti con atto pubblico. Gli atti costitutivi sono ammessi a registrazione col pagamento della tassa fissa di registro di lire dieci.

Art. 4.

Le norme per la organizzazione e l'amministrazione di ciascun Consorzio saranno stabilite in apposito statuto, che dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministero per l'economia nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali » (N. 1415).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica » (N. 1425).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei consorzi idraulici e di bonifica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari » (N. 1341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 2 maggio 1925, n. 622, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la proroga di termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori » (N. 1366).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria » (N. 1253).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito Nazionale Fascista » (N. 1523).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per gli Enti associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1523-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli Enti, Associazioni ed Istituti, promossi dal Partito nazionale fascista, per la costruzione e gestione di immobili adibiti a sedi di organizzazioni fasciste o, comunque, per scopi culturali, di propaganda o di assistenza, può essere riconosciuta, con decreto del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato e dei ministri dell'interno e delle finanze, sentito il segretario generale del Partito, la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

(Approvato).

Art. 2.

Gli atti e contratti stipulati dagli Enti, Associazioni ed Istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tassa sugli affari.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure » (N. 1418).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, ri-

guardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verificaione dei pesi e delle misure.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale » (N. 1433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona » (N. 1389).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, che classifica nella 2ª categoria delle opere idrauliche le difese del tronco dell'Adige in provincia di Verona dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona, compreso il tratto urbano della città di Verona.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Simonetta a procedere all'appello nominale.

SIMONETTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Bergamasco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BERGAMASCO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, relativo alla determinazione di tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero e all'applicazione del marchio nazionale di esportazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Bergamasco della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Pregho gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Albertini, Amero d'Aste, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Berti, Biscaretti, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borromeo, Borsarelli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Callaini, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Chersich, Chimienti, Cimati, Cippico, Cito Filomarino, Colonna, Conti, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Croce.

Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, De Novellis, De Vecchi, De Vito, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Ferrari, Ferrero di Cambiano, Fulci.

Gallina, Garavetti, Garbasso, Garroni, Gavazzi, Ginori Conti, Giordani, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Mango, Marcello, Marescalchi Gravina, Mariotti, Mayer, Mazzoni, Melodia, Montresor, Morello, Morpurgo, Mosca.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Pecori Giraldi, Perla, Pironti, Podestà, Pullè, Quartieri, Queirolo.

Raineri, Rattone, Rava, Reggio, Resta Pallavicino, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Ruffini.

Salandra, Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sili, Simonetta, Sitta, Supino.

Tanari, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Triangi.

Valvassori-Peroni, Vicini, Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1509):

Senatori votanti	129
Favorevoli	109
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2667, concernente proroga dell'applicazione delle tasse portuali a Trieste ed a Napoli (N. 1364):

Senatori votanti	129
Favorevoli	112
Contrari	17

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, concernente la autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere la garanzia dei crediti

all'esportazione soggetti a rischi speciali (Numero 1324):

Senatori votanti	129
Favorevoli	107
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1419, relativo alla costituzione di una Società anonima con la ragione sociale « Società Anonima Fertilizzanti Naturali Italia » (N. 1362):

Senatori votanti.	129
Favorevoli.	107
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2670, che autorizza la costituzione di Consorzi per la gestione di magazzini per il deposito e la condizionatura dei prodotti orto-frutticoli (N. 1304):

Senatori votanti	129
Favorevoli	105
Contrari	24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2323, concernente agevolazioni fiscali alle Società assuntrici di linee aeree commerciali (N. 1415):

Senatori votanti	129
Favorevoli	110
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2312, contenente norme per assicurare il miglior funzionamento dei Consorzi idraulici e di bonifica (N. 1425):

Senatori votanti	129
Favorevoli	109
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2046, interpretativo del Regio decreto-legge 3 maggio 1925, n. 622, portante proroga dei termini di prescrizione in materia di tasse sugli affari (N. 1341):

Senatori votanti	129
Favorevoli	109
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1262, portante agevolazioni di credito per gli agricoltori (N. 1366):

Senatori votanti	129
Favorevoli	113
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, riguardante il nuovo ordinamento della Milizia portuaria (N. 1253):

Senatori votanti.	129
Favorevoli	107
Contrari	22

Il Senato approva.

Provvedimenti per gli Enti, Associazioni ed Istituti promossi dal Partito nazionale fascista (N. 1523):

Senatori votanti	129
Favorevoli	110
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 544, col quale viene integrato l'allegato A al Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367, riguardante i diritti della verifica dei pesi e delle misure (N. 1418):

Senatori votanti	129
Favorevoli	111
Contrari	18

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1566, contenente modificazioni alle norme esistenti circa il trattamento da farsi ai telegrammi emessi dal Corpo della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (N. 1433):

Senatori votanti	129
Favorevoli	106
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1927, n. 1833, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche delle difese del tronco d'Adige, in provincia di Verona, dal confine con la provincia di Trento all'inizio delle arginature già classificate nella 2ª categoria, a valle di Verona (N. 1389):

Senatori votanti	129
Favorevoli	114
Contrari	15

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 16:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1581);

Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova Duca di Pistoia, di un appannaggio di lire duecentomila annue (N. 1587);

Norme per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche (N. 1526-B);

Disposizioni per la cattura e caccia del passero a fine di protezione della coltura granaria (N. 1538);

Esenzioni tributarie alle famiglie numerose (N. 1527);

Disciplina della costituzione e della attività delle Associazioni intese alla tutela e all'incremento della pesca nell'interesse generale e senza fine di lucro (N. 1537);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1927, n. 1548, portante norme

per la fabbricazione, l'importazione ed il commercio dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti (N. 1367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2524, contenente modificazioni alla tassa sulle concessioni governative (N. 1365);

Esenzione da tasse di registro ed ipotecarie pel trapasso dei beni, delle attività e passività della Sezione di credito del Monte di Pietà di Cremona alla Cassa di risparmio delle Province Lombarde, e divieto al detto Monte di riprendere operazioni di credito, salvo che su pegno (N. 1544);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, relativo allo scioglimento del Corpo degli ufficiali degli agenti di pubblica sicurezza e conseguenti provvedimenti (N. 1374);

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana (N. 1556);

Conversione in legge del Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2214, per la disciplina delle Società fiduciarie e revisionali (N. 1460);

Conversione in legge del Regio decreto legge 23 giugno 1927, n. 1279, concernente la definizione dei rapporti coi devolventi di diritti a contributi e di aree all'Unione Edilizia Nazionale (N. 1448);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, che esonera per due anni dal pagamento del dazio doganale e della tassa di vendita la benzina, il petrolio e gli olii minerali greggi, destinati ad essere impiegati nel collaudo delle vetture automobili (N. 1446);

Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle Assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle Carte finanziarie della Repubblica Veneta (N. 1559);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929 (N. 1582);

Conversione in legge del Regio decreto 8 gennaio 1928, n. 163, concernente il ricono-

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-28 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1928

scimento, come Regio Istituto d'arte, dei corsi d'arte applicata dall'Accademia di Belle Arti di Perugia (N. 1449);

Provvedimenti per la costruzione dei campi sportivi (N. 1452);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2573, concernente l'estensione ai comuni di Bagni di Montecatini, Salsomaggiore e Postumia di alcune disposizioni del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1^o luglio 1926, n. 1380 (N. 1398).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 12, concernente proroga del termine stabilito dall'art. 1 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 597, per l'esercizio della facoltà di requisire locali per l'impianto e il funzionamento degli uffici pubblici nei capoluoghi delle provincie di nuova istituzione (N. 1395);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1764, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei maestri elementari (N. 1336);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1928, n. 117, concernente il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei corpi sanitario e veterinario militare (Numero 1315);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 807, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 10 del Regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2086, per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano, e l'integrazione delle norme relative alla nuova sistemazione ospedaliera (N. 1360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1581, col quale vengono istituiti in via di esperimento (telegrammi lampo) ed i « telegrammi augurali » (N. 1435);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 1538, contenente disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrisponderli agli

ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito collocati, a loro domanda, in ausiliaria (N. 1250);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza ed al servizio sanitario del Corpo (N. 1375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, relativo all'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (N. 1345);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente « Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale » (N. 1403);

Integrazione delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, circa la sperimentazione agraria (Numero 1540);

Provvedimenti per favorire il collocamento di serbatoi di olii minerali e di distributori automatici di benzina (N. 1336);

Istituzione di un ufficio del ruolo presso la Corte di cassazione del Regno (N. 1517);

Conversione in legge del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 281, concernente variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 282, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1477);

Conto consuntivo sulla gestione dei Regi stabilimenti di Salsomaggiore nell'esercizio 1^o gennaio-31 dicembre 1921 (N. 1377);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti del fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1429);

Convalidazione del Regio decreto 5 febbraio 1928, n. 189, relativo al quindicesimo prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28 (N. 1466);

Sistemazione dei servizi di riscossione dei dazi interni di consumo nei comuni unificati (N. 1490);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1928, n. 876, recante modifiche

alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale dell'esportazione (N. 1563);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, circa compensi daziari per i materiali nazionali impiegati nelle costruzioni navali disciplinate dal Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211 (N. 1347);

Proroga del termine per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale del comune di Reggio Calabria (Numero 1515);

Modifiche alle norme di riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese (N. 1312);

Provvedimenti per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente in Parma (Numero 1508);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316, concernente le norme per la revisione dei prezzi nei contratti per la esecuzione di opere pubbliche (N. 1135);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2121, che approva un maggiore stanziamento di fondi per compensi di costruzione alle navi mercantili (N. 1323);

Conversione in legge 23 ottobre 1927, n. 2105, contenente disposizioni per l'istruzione superiore (N. 1262);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, contenente provvedimenti per disciplinare l'assegnazione di alloggi nella Cooperativa edilizia « Il Villaggio dei Giornalisti » in Roma (N. 1561);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, riguardante provvedimenti vari in materia di edilizia economica popolare (N. 1474);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 614, riflettente il Consorzio di Istituti di credito per il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania (N. 1454);

Provvedimenti a favore delle provincie, dei comuni e dei concessionari di opere di bonifica (N. 1487);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1846, concernente modifiche all'ordinamento dell'Istituto professionale di San Michele in Roma, costituito col precedente Regio decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 160 (N. 1411);

Modificazioni al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante l'istituzione del Consiglio d'Amministrazione e della carica di direttore generale per le ferrovie dello Stato (N. 1549);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1930, che dà esecuzione all'Accordo relativo a questioni attinenti agli articoli 296 e 297 del Trattato di Versaglia, stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 1^o settembre 1927 (N. 1351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1927, n. 935, recante provvedimenti per la lotta contro il calcino del baco da seta (N. 1387);

Modificazioni al Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, riguardante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale e telegrafica (N. 1550);

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1927-1928 (N. 1328);

La seduta è tolta (ore 18.15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.